

Adesione al Contratto quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 26/2014 – CIG 685277727A - CIG derivato 8447699DBC Individuazione criterio limite di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

Il Direttore Generale

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali e gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il D.Lgs. 23.6.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e IV della legge medesima;
- il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell'ARDISS per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020;
- la D.G.R. n. 851 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore generale dell'ARDISS al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01/08/2023;

Premesso che:

- l'ARDISS - Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori è stata istituita con l'articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2012, n.16 “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione” ed in essa sono confluiti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, gli Erdisu di Trieste e Udine;
- l'ARDISS è un Ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione;

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”, dispone che, “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (.....);
- tenuto conto di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 15/06/2015 n.81, le Pubbliche Amministrazioni possono far ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 30 e seguenti dello stesso D.Lgs. 81/2015, attraverso l’attivazione di contratti con agenzie appositamente autorizzate;

Dato atto che:

- l’art. 9 c. 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 dispone che “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
- per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;
- per l’ARDISS vi è la mancanza di una spesa storica di riferimento, non avendo questa sostenuta, in nessuno dei due periodi considerati dalla norma di cui sopra, alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile, in conseguenza dell’istituzione di un nuovo ente a seguito della fusione di due enti regionali;

Precisato che:

sede	legale	e	operativa	di	trieste
sede operativa di udine					
salita	monte	valerio,	3	34127	trieste
viale ungheria, 47	33100 udine				
tel. +39 040 3595329	fax +39 040 3595319				tel. +39 0432
245711	fax +39 0432 21846				

- in assenza di disposizioni che regolano casi analoghi, si rende necessario applicare un criterio che si dimostri coerente con le finalità della norma e, più in generale, con la ratio che permea l'intero sistema;
- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione, Sez. reg. contr. Lombardia n. 227/2011/PAR e n. 1/2015/PAR, si è espressa in tal senso incline a ritenere che, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creando un criterio ex novo, valido per il futuro;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 con il quale il c. 1 dell'art. 31 dispone che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il **20 per cento** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”;

Dato atto che:

- al 01 gennaio 2019 l'ARDISS - Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori aveva in servizio un totale di 63 dipendenti, in applicazione delle citate modifiche avvenute alla struttura organizzativa dell'Agenzia con decreto n. 1873/ Ardiss dd. 23.12.2019 e decreto n. 30/Ardiss dd. 15/01/2020, talché il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato che possono essere stipulati nell'anno 2020 è pari a **13 unità**;
- alla data odierna, non vi sono rapporti a tempo determinato e che nel corso del 2020 non sono stati stipulati contratti di somministrazione a tempo determinato;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto il Codice dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 37 dello stesso D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere ad effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Tenuto conto che:

- l'ARDISS ha la necessità di acquisire, mediante adesione al Contratto Quadro datato 23/03/2019 per l'affidamento del servizio di somministrazione a tempo determinato stipulato tra il Servizio Centrale unica di committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la società Randstad Italia Spa, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 26/2014, **4 figure professionali** ascrivibili alle categorie C1 “Assistente amministrativo contabile (n. 2)”, D1 “Specialista amministrativo contabile” e D1 “Specialista Tecnico”, di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'ente, per un periodo di 10 mesi, eventualmente prorogabili, e con un valore complessivo massimo di € 180.000,00 (oltre IVA dovuta sul margine di agenzia);
- detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni future ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall'ARDISS, riservandosi quest'ultima la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l'attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Agenzia uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevi delle risorse necessarie nei vari servizi dell'ente, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;

Precisato che:

- il valore presunto dell'Accordo Quadro (contratto) è stato determinato in via presuntiva nell'importo di € 180.000,00- sulla base delle disponibilità finanziarie e che troverà copertura sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro Temporaneo" del bilancio di previsione dell'ARDISS per l'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 a seguito di apposita variazione di bilancio;
- il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio;

Ritenuto, pertanto:

- di aderire al citato Accordo quadro a decorrere dalla sottoscrizione per accettazione del relativo ordinativo di fornitura, per un importo complessivo massimo di euro 180.000,00;
- di procedere, a seguito di prossima variazione di bilancio, all'impegno della spesa sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del Bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 per un totale di euro 30.000,00 per l'anno 2020;

Visto il DURC con validità fino al 14/10/2020;

Visto il CIG derivato 8447699DBC, rilasciato dall'ANAC;

Visto il documento sulla tracciabilità finanziaria reso nell'ambito dell'Accordo quadro;

DECRETA

per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di fissare quale criterio per l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile il limite massimo spendibile pari ad euro 180.000,00- l'anno ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, per un numero non superiore alle 13 unità corrispondenti al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'Agenzia al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;
2. di aderire all'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 26/2014 sottoscritto dalla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa RANDSTAD ITALIA S.p.A. con sede a Milano;

